

CAMERA DEI DEPUTATI N. 384

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TEALDI**

Deroga alle norme in materia di collocamento dei lavoratori
agricoli per i fruitori di servizi agrituristici

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 5 dicembre 1985, n. 730 (« Disciplina dell'agriturismo ») ha finalmente introdotto la necessaria normativa per disciplinare l'attività agrituristica nel nostro Paese che tanto successo ha avuto e tanti benefici ha arrecato da tempo in altri paesi d'Europa e d'oltre mare.

In armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE, vengono così promosse forme varie di turismo rurale per favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio e agevolare la permanenza di produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'incentivazione dei redditi aziendali e favorire i rapporti fra città e campagna.

In molte regioni italiane l'attività agrituristica è da tempo decollata con successo e la « vacanza diversa » di coloro che abitano in città e che vogliono trascorrere le loro vacanze a diretto contatto con la natura è sempre più frequente e oggetto di crescente richiesta.

Per coloro che fruiscono dell'ospitalità in azienda agricola per brevi e medi periodi di ferie, nasce però l'esigenza di un idoneo e piacevole utilizzo del tempo disponibile che può essere proficuamente impiegato in passeggiate, visite ai centri e monumenti della zona, attività sportive, ed altro.

Molti di tali fruitori, però, richiedono con insistenza di poter partecipare a ti-

tolo hobbystico e di passatempo alle operazioni colturali dell'imprenditore ospitante (raccolta frutta, vendemmia, accudimento animali da cortile, ed altro) ma tale loro desiderio non può essere soddisfatto in carenza di una precisa norma che lo autorizzi.

Appare opportuno porre rimedio a tale carenza introducendo nella nostra legislazione una specifica norma che consenta il collocamento del fruitore agriturismo per lavori agricoli saltuari.

Vi propongo a tal fine di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica, regolarmente in possesso della prescritta autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, può consentire agli ospiti in azienda, fruitori dei suoi servizi agrituristici, di prestare la loro opera saltuaria per le varie attività svolte nell'azienda.